

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 28 GIUGNO 2018

OGGETTO: Approvazione del Regolamento delle Case dello Studente.

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTA** la L.R. 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** il Regolamento delle Case dello Studente approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n. 20 del 25 maggio 2017;
- TENUTO CONTO** delle richieste di modifica, delle proposte ed osservazioni avanzate sia dai rappresentanti degli studenti in seno alle Commissioni Alloggi, sia dagli Uffici dell'Ente;
- CONDIVISA** la necessità di adottare un nuovo Regolamento delle Case dello Studente che tenga conto delle proposte succitate;
- PRESO ATTO** del parere di legittimità, reso ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 15 maggio 1995, n.14, dal Direttore Generale

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

1. di approvare il testo del Regolamento delle Case dello Studente che si allega alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti al presente decreto ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii., provvedendo altresì alla trasmissione dello stesso a tutti i soggetti interessati.

Copia della Deliberazione è trasmessa ai Direttori dei Servizi.

Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE



Michele Camoglio
PRESIDENTE

Deliberazione
N. 30/2018

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2018
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di Deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento delle Case dello Studente";

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 1995.

Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE



TITOLO I

Principi generali

Le Case dello Studente sono da ritenersi come un ambiente che favorisce le relazioni umane in un contesto fondato su principi di lealtà, responsabilità, dialogo, confronto e approfondimento culturale.

Il rispetto del bene comune è ciò che fa la differenza nell'utilizzo virtuoso degli spazi.

Lo studente titolare di posto letto, all'atto di ammissione alla Casa dello Studente e per tutto il periodo di assegnazione della camera, acquisisce il libero e completo godimento del beneficio, salvo i limiti posti:

- dal Bando di Concorso;
- dal presente Regolamento;
- dal rispetto dei diritti e delle libertà degli altri assegnatari della Casa.

Lo studente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge (civili, penali ed amministrative), nonché le eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto al presente Regolamento.

L'E.R.S.U. garantisce pari opportunità nell'accesso ai benefici di cui al bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio e di posti alloggio.

TITOLO II

Assegnazione e utilizzo del posto letto

Art.1

Modalità delle assegnazioni

1. L'assegnazione della camere è effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione, tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda di posto letto.
2. L'ordine di assegnazione è determinato nel modo seguente:
 - a) gli studenti e studentesse iscritti ad anni successivi al primo vengono ordinati in una graduatoria unica, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - b) rapporto tra il numero di annualità superate o crediti formativi conseguiti e il numero massimo delle annualità o crediti previsti nel piano di studi per gli anni accademici precedenti a quello cui si riferisce la domanda (qualora non sia diversamente previsto nel piano di studi ufficiale e, in ogni caso, per gli iscritti al fuori corso, il numero dei crediti considerati ai fini del suddetto calcolo sarà di 60 per ogni anno frequentato, esclusi i crediti assegnati per la tesi); per gli iscritti al secondo anno fuori corso tale numero è aumentato di tre;
 - c) media ponderata dei voti riportati;

- d) indicatore della situazione economica equivalente;
 - e) gli studenti e studentesse iscritti al primo anno vengono ordinati in una seconda graduatoria basata sull'indicatore economico.
3. L'assegnazione degli alloggi avviene elaborando le due graduatorie, con un rapporto tra studenti matricole e studenti degli anni successivi definito annualmente in sede di bando.
 4. Lo studente diversamente abile assegnatario di camera presso la Casa dello Studente di via Trentino può indicare quale compagno di stanza uno studente presente in graduatoria fra i beneficiari di posto letto. In assenza di indicazioni l'Ente attingerà l'accompagnatore fra gli studenti e studentesse assegnatari di posto letto che hanno manifestato la propria disponibilità a tal fine, o, in mancanza, procederà all'assegnazione d'ufficio.
 5. Gli accompagnatori degli studenti e studentesse diversamente abili non partecipano all'assegnazione generale.

Art. 2

Presa di possesso del posto letto

1. Lo studente potrà prendere possesso del posto letto assegnato, previo contatto con l'Ufficio Alloggi competente per la Casa dello Studente di destinazione, a decorrere dalla data che verrà indicata nell'avviso che sarà pubblicato contestualmente all'ordine di assegnazione.
2. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale deve darne comunicazione all'atto dell'occupazione del posto letto, con le modalità che saranno indicate in apposito avviso.
3. L'occupazione delle camere assegnate potrà essere effettuata non oltre 5 giorni lavorativi dalla data che sarà indicata nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo, a condizione del previo pagamento della cauzione, pari a € 150,00 e della sottoscrizione del relativo contratto.
4. La mancata presa di possesso del posto letto entro il termine indicato comporterà la decadenza dal beneficio, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
5. Nel caso in cui l'assegnatario, entro detto periodo, giustifichi con ogni opportuno mezzo l'impossibilità a prenderne possesso, è ugualmente tenuto al pagamento della retta della camera.
6. È vietato scambiare il posto letto assegnato con altro posto letto senza preventiva autorizzazione del Responsabile del competente Ufficio Alloggi.
7. Gli scambi fra titolari di posto letto nelle diverse strutture ed i trasferimenti da una struttura all'altra sono regolati dall'art. 4 del presente Regolamento.
8. Lo studente o la studentessa verifica che le dotazioni della stanza assegnatagli/le siano conformi alla descrizione fatta nei fogli di inventario consegnati all'atto della presa di possesso. Qualora rilevi delle difformità, dovrà segnalarle secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

9. Con l'assegnazione del posto letto è garantito l'arredo convenzionale della stanza.
10. Sono inoltre disponibili presso ogni Casa dello Studente kit biancheria in dotazione d'uso previo pagamento di una caparra di € 10,00 da saldare entro 10 giorni dalla richiesta. I kit sono così composti: n. 1 coprimaterasso; n. 4 lenzuola; n. 2 federe; n. 1 copriletto e n. 1 coperta. Lo studente dovrà comunque provvedere al lavaggio di tutta la biancheria esclusa la coperta, che sarà sanificata a fine soggiorno a cura dell'Ufficio Alloggi. La caparra si rimborsa alla restituzione del kit.
11. Gli studenti e le studentesse diversamente abili, o affetti da particolari patologie, prima della presa di possesso del posto letto comunicano le proprie necessità al competente Ufficio Alloggi e sottoscrivono una dichiarazione di conformità dell'alloggio alle proprie esigenze. Si applica quanto previsto dal successivo comma 12.
12. Qualora lo studente o la studentessa diversamente abile o con particolari patologie, necessitasse di particolari ausili, ulteriori rispetto a quelli normalmente disponibili nell'ambito dell'alloggio assegnato, dovrà provvedere a sua cura e spese dandone tempestiva e preventiva comunicazione al competente Ufficio Alloggi che si riserva di valutarne la compatibilità con la situazione dell'alloggio assegnato e con il presente Regolamento. Eventuali criticità o impedimenti saranno comunicati all'interessato con atto motivato del Direttore del Servizio e in tale caso l'Ufficio Alloggi si adopererà, per quanto possibile, a individuare soluzioni alternative con l'interessato.
13. Non è comunque consentita la presa di possesso del posto letto per coloro che abbiano debiti a qualunque titolo nei confronti dell'E.R.S.U. salvo che tali pendenze non siano regolarizzate entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal termine di cui al comma 1.

Art. 3

Versamento della cauzione

1. La cauzione dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.
2. Tale deposito potrà essere utilizzato sia nel caso di risarcimento dei danni attribuibili alla responsabilità diretta dello studente che per gli atti di vandalismo, non imputabili a singoli soggetti, che non siano stati risarciti, nonché a compensazione di eventuali quote alloggio insolute.
3. La cauzione è incamerata, del tutto o in parte, con atto motivato del Direttore del Servizio su proposta del Responsabile del competente Ufficio Alloggi.
4. In caso di incameramento della cauzione lo studente o la studentessa è tenuto/a a reintegrarla entro 30 giorni. La mancata integrazione comporta la decadenza dal diritto all'alloggio.
5. La cauzione, ove nulla osti, verrà restituita d'ufficio all'atto della rinuncia del posto letto, nel caso in cui non si sia beneficiari di posto letto nell'anno accademico successivo, o al termine del corso di studi.

Art. 4

Scambi e trasferimenti

1. Gli scambi e i trasferimenti sono disposti dal Responsabile del competente Ufficio Alloggi.
2. Gli scambi sono ammessi previo rilascio del nullaosta da parte dei Responsabili dei competenti Uffici Alloggi. Gli scambi e i trasferimenti saranno disposti per genere, fatti salvi i casi in cui vi sia il consenso formale del compagno/a di camera.
3. E' consentito effettuare fino ad un massimo di n. 2 scambi/trasferimenti nel corso dello stesso anno accademico, di cui uno tra Case dello Studente ed uno interno alla stessa struttura. Non sarà conteggiato fra questi l'eventuale scambio effettuato prima dell'occupazione. Sono consentiti gli scambi/trasferimenti a partire dal mese di ottobre e fino al mese di aprile. Qualora siano state presentate più richieste aventi ad oggetto la stessa camera, il trasferimento viene disposto in base all'ordine di assegnazione pubblicato con le graduatorie definitive.
4. Qualora durante l'anno si dovessero liberare due posti alloggio in distinte camere doppie si potrà disporre, dando un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, lo spostamento degli occupanti rimasti in un'unica camera, al fine di consentire l'occupazione dell'altra da parte di altri studenti e studentesse presenti in graduatoria.
5. Per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, che si prevede di effettuare nelle varie strutture, potranno essere disposti nei confronti degli assegnatari di posto letto presso la struttura interessata trasferimenti in altra camera della stessa o altra Casa dello Studente. Tranne che in caso di forza maggiore, gli interventi programmati devono essere comunicati agli interessati con un congruo anticipo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi agli interessati, in modo da ridurre i disagi per gli assegnatari.
6. Il competente Ufficio Alloggi si riserva di disporre d'ufficio, con provvedimento motivato, trasferimenti di camera per motivi organizzativi o in caso di grave incompatibilità tra assegnatari della stessa.

Art. 5

Durata del posto letto

1. Il diritto al posto letto ha la durata di un anno accademico. Lo studente ha diritto a fruire del posto letto per il periodo che va dalla data di presa in possesso fino al 31 luglio dell'A.A. di riferimento.
2. Dopo la chiusura delle Facoltà (mese di agosto) il posto potrà essere nuovamente occupato dal 1 settembre o dal primo giorno non festivo successivo e non oltre il 30 settembre (termine dell'A.A.).
3. Lo studente assegnatario del posto letto, prima della chiusura della Casa per il periodo estivo, deve provvedere a liberare completamente la stanza dagli effetti personali ed eseguire un'accurata pulizia della stessa (frigorifero compreso) pena l'addebito delle spese per l'effettuazione della stessa.
4. Lo studente che durante l'anno accademico consegue la laurea è tenuto, previa comunicazione formale al Responsabile del competente Ufficio Alloggi, a lasciare il posto letto entro 10 giorni a decorrere dalla data di conseguimento della stessa. Egli perde il diritto all'alloggio anche se si iscrive a corsi di specializzazione o ad un secondo corso di laurea o diploma. Fermo restando

l'obbligo di rilascio del posto, i giorni di permanenza "extra" presso la Casa dello Studente andranno pagati nella misura del doppio della tariffa massima prevista all'art. 17 del presente Regolamento.

5. Possono mantenere la titolarità del posto letto:

- gli studenti e studentesse beneficiari in quanto iscritti al primo anno fuori corso, che conseguono la laurea triennale e sono in possesso dei requisiti previsti dal bando per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale;
- gli studenti e le studentesse beneficiari in qualità di iscritti in ipotesi al primo anno del corso di laurea magistrale che non conseguono la laurea triennale entro il termine previsto per l'A.A. di riferimento e sono in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando per gli iscritti al primo anno fuori corso della laurea triennale.

Art. 6

Riassegnazioni delle camere singole

1. Gli studenti e studentesse beneficiari di posto letto in camera doppia e interessati alla fruizione di camera singola dovranno tassativamente manifestare l'interesse all'assegnazione della stessa, su apposito modulo, entro 20 giorni lavorativi dalla presa di possesso del posto letto in doppia.
2. La manifestazione di interesse potrà essere presentata solo dagli studenti e studentesse iscritti agli anni successivi al primo e dagli iscritti al primo anno dei corsi di laurea di secondo e terzo livello ed esclusivamente per la camera singola liberatasi nella Casa dello Studente presso la quale sono titolari di posto letto.
3. La riassegnazione della camera singola avverrà di volta in volta tenendo conto dell'ordine di graduatoria definitiva e, in caso di parità, dell'anzianità accademica.
4. La riassegnazione delle camere singole che si liberano nel corso dell'anno accademico avviene su disposizione del Responsabile del competente Ufficio Alloggi.
5. Lo studente o la studentessa cui viene riassegnata una camera singola, disposta in accoglimento della sua manifestazione di interesse, o che vi rinuncia successivamente, perde il diritto ad ulteriori scambi e trasferimenti durante l'anno accademico.
6. Accolte tutte le richieste di trasferimento in camera singola i posti che dovessero residuare saranno assegnati ai richiedenti il posto letto a pagamento.

Art. 7

Modalità di pagamento del costo alloggio

1. Il costo dell'alloggio per i beneficiari di borsa di studio è determinato complessivamente per l'intero periodo di fruizione di cui all'art. 5 e rateizzato convenzionalmente in 11 mensilità anticipate di pari importo. L'importo è dovuto indipendentemente dai giorni di effettiva permanenza nel corso del mese.

2. Il costo totale del servizio viene detratto dall'importo della borsa di studio agli studenti e studentesse beneficiari di borse di studio e posto letto, anche in caso di rinuncia, decadenza o non fruizione dell'alloggio.
3. Per gli studenti presenti in graduatoria non beneficiari di borsa di studio gli importi delle mensilità del corrente anno sono fissati dal Bando di concorso per l'assegnazione di borsa di studio e posto alloggio.
4. I beneficiari di posto letto a pagamento dovranno provvedere al versamento della retta mensile entro la fine del mese precedente, con le modalità consentite.
5. In deroga al precedente comma la retta mensile, per il mese di settembre dovrà essere versata entro il primo giorno lavorativo utile dalla presa di possesso del posto letto, e per il mese di ottobre dovrà essere versata entro la fine del suddetto mese, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio.
6. Gli studenti e studentesse titolari di posto letto che partecipano durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale per il periodo di permanenza all'estero potranno chiedere:
 - a) se beneficiari di borsa di studio, il rimborso della quota del servizio alloggio detratto dalla borsa per i primi sei mesi di permanenza all'estero;
 - b) se a pagamento, di essere esonerati dal pagamento della retta per i primi sei mesi di permanenza all'estero.
7. Per l'applicazione del presente comma è necessario il rilascio di apposita liberatoria, da inoltrare un mese prima della partenza, per l'utilizzo del posto letto temporaneo che sarà disposto dal Responsabile del competente Ufficio Alloggi. Per ragioni di carattere organizzativo/contabile il provvedimento di rimborso viene adottato nel mese di giugno, pertanto le liberatorie non potranno essere inoltrate oltre la fine del mese di maggio.
8. Il rimborso della quota riguarderà esclusivamente le date di soggiorno all'estero attestate dall'Ateneo e sarà effettivamente erogato a condizione delle disponibilità di bilancio, e per un massimo di sei mesi.
9. Nel caso di richiesta di rientro anticipato la domanda potrà essere accolta a condizione che il posto letto non sia stato temporaneamente assegnato ad altro ospite. In caso di accoglimento della domanda lo studente o studentessa di cui alla precedente lett. a) non potrà ricevere il rimborso mentre nel caso di cui alla lett. b) sarà tenuto/a al pagamento della retta per tutto il periodo di permanenza all'estero inizialmente previsto.
10. Gli studenti e studentesse beneficiari di borse di studio che diventeranno titolari di posto letto nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta prevista dal bando di concorso.
11. Per gli studenti e studentesse presenti in graduatoria non beneficiari di borsa di studio, gli importi delle mensilità per ciascun anno sono fissati dal bando di concorso per l'assegnazione di borse e posti letto.

Art. 8

Morosità

1. Gli studenti e le studentesse sono considerati morosi qualora non abbiano provveduto al pagamento della mensilità entro 5 giorni lavorativi dalle scadenze previste nel Regolamento.
2. In caso di morosità si provvede all'incameramento della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento con obbligo di reintegrazione ai sensi del medesimo articolo.
3. Al terzo episodio di morosità nel corso dell'anno, fermo restando l'incameramento della cauzione, viene comminata la decadenza dal beneficio.
4. Sono altresì considerati morosi coloro che non provvedono entro i termini previsti al pagamento delle penali o dei risarcimenti secondo la disciplina del presente Regolamento.
5. Il Direttore del Servizio, su proposta e istruttoria del competente Responsabile dell'Ufficio Alloggi, potrà autorizzare la rateizzazione dell'importo dovuto nei seguenti casi:
 - a) mantenimento, a pagamento, del posto letto assegnato agli iscritti in ipotesi ai corsi di laurea di secondo livello, in caso di mancato rispetto della data prevista per il conseguimento della laurea triennale (c.d. promessa di laurea);
 - b) comprovate situazioni personali o familiari che abbiano comportato un disagio economico;
 - c) penali o risarcimenti di entità pari o superiore a 500,00 €.
6. La rateizzazioni non possono comunque superare le cinque rate e devono essere sempre accettate formalmente dagli interessati/e entro 5 giorni lavorativi dalla proposta del piano di restituzione a pena di decadenza dal posto letto.

Art. 9

Utilizzo e decadenza dal posto letto

1. Decade dal beneficio lo studente che abbia totalizzato più di 36 giorni di assenza ingiustificata in tre mesi consecutivi.
2. Si considerano assenze quelle risultanti, secondo quanto stabilito dal comma 6:
 - dalla mancata attestazione dell'ingresso nella fascia oraria 0-24;
 - dalla rilevazione della presenza solo diurna (nella fascia oraria 6.59 - 22.59).
3. Si considerano giustificate le assenze:
 - a) effettuate nelle giornate di festività lavorativa;
 - b) effettuate nel mese di ottobre in considerazione delle fasi di occupazione degli alloggi;
 - c) dovute a chiusure straordinarie della Casa di pertinenza o dell'alloggio occupato;
 - d) dovute a malattia accompagnate da certificato di medico del SSN;
 - e) dovute ad attività accademiche (tirocini, preparazione di tesi, ecc.) debitamente attestate mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - f) dovute a gravi motivi familiari o personali debitamente documentati;

- g) per le quali sia stata rilasciata all'Ufficio Alloggi formale liberatoria con la quale si rendere pienamente disponibile il proprio posto letto.
4. Le assenze dovute a malattia vanno comunicate telefonicamente o a mezzo mail all'Ufficio Alloggi competente entro 24 ore dall'inizio e il certificato medico deve essere trasmesso o consegnato nelle successive 24 ore.
 5. La liberatoria di cui al comma 3, lett. g), non può comunque superare i 35 giorni, anche non consecutivi, nell'intero anno accademico e non può essere inferiore a 5 giorni.
 6. Il conteggio delle presenze e assenze avviene secondo le modalità stabilite dalla Direzione del Servizio.
 7. In ogni caso non si ha diritto ad alcun rimborso per le assenze, comunque motivate.
 8. In tutti i casi in cui il presente Regolamento prevede la decadenza dal beneficio questa è disposta con atto del Direttore del Servizio, su proposta del Responsabile del competente Ufficio Alloggi.
 9. La decadenza comporta altresì l'impossibilità per lo studente o studentessa di ottenere il beneficio per l'anno accademico successivo.

TITOLO III

Servizi accessori

Art. 10

Servizio internet

1. All'interno delle Case è fornito il servizio di accesso ad internet per il cui accesso è necessario:
 - essere in possesso della tessera mensa valida per l'anno accademico in corso;
 - presentare la domanda allo sportello rilascio tessere compilando l'apposito modulo e allegando fotocopia di un documento di identità.
2. Alla presentazione della domanda vengono consegnate le credenziali di accesso (username e password). L'account di accesso scade alla fine dell'anno accademico ed è rinnovabile ripresentando la domanda. La password può essere modificata in qualsiasi momento, richiedendo un'altra password allo stesso sportello che rilascia le credenziali.
3. All'atto del rilascio delle credenziali di accesso sarà consegnato un vademecum contenente le modalità di utilizzo del servizio.

Art. 11

Servizio telefonico e ritiro corrispondenza

1. L'uso dei telefoni in dotazione delle Case è consentito solo per comunicazioni personali in arrivo.
2. Il personale in servizio presso il centralino - portineria cura il ritiro e il deposito della corrispondenza indirizzata agli ospiti.

3. I pacchi potranno essere ritirati dal personale addetto in assenza dello studente interessato solo previa formale "liberatoria". Sarà cura dell'addetto al centralino - portineria che riceve il pacco informare contestualmente lo studente. Lo studente firmerà l'apposito registro ad avvenuta consegna del pacco.

Art. 12

Deposito bagagli

1. Durante il periodo di assenza a seguito di liberatoria e durante la chiusura delle Facoltà (mese di agosto) lo studente è tenuto a ritirare dalla stanza i propri effetti personali e bagagli.
2. Sarà consentito il deposito dei bagagli di peso non superiore ai 20 kg in un unico locale individuato per ciascuna struttura ed entro il limite di capienza della stessa, con il seguente ordine di priorità:
 - a) studenti e studentesse con disabilità;
 - b) studenti e studentesse stranieri;
 - c) studenti e studentesse con residenza fuori dalla Sardegna;
 - d) altri studenti e studentesse.
3. Sul bagaglio dovrà essere apposta un'etichetta indicante nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e numero della camera.
4. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito alla custodia di quanto sarà depositato.
5. Il bagaglio depositato dovrà essere ritirato entro 2 settimane dalla data di assegnazione dei posti letto per il nuovo anno accademico. Qualora questo non avvenisse, il competente Ufficio Alloggi provvederà alla spedizione del bagaglio presso il domicilio del proprietario a spese dello stesso, in mancanza di indicazioni si provvederà allo smaltimento.

Art. 13

Attività di socializzazione studentesca

1. I Regolamenti dell'E.R.S.U. individuano gli spazi che possono essere concessi per attività di socializzazione da parte degli studenti e studentesse disciplinando le modalità di concessione e utilizzo.

Art. 14

Accesso all'alloggio da parte di persone non assegnatarie

1. Agli assegnatari/e è consentito, in loro presenza e nella fascia oraria 08:00 - 01:00, far accedere all'alloggio e agli spazi comuni sino ad un massimo di due ospiti esterni, purché ciò non arrechi alcuna forma di disturbo agli altri assegnatari.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l'accesso degli ospiti agli atri delle Case è consentito fuori dagli orari previsti, a condizione che non si interferisca con i servizi della struttura (pulizie, centralino, ecc.) e senza creare assembramenti che possano arrecare disturbo.

3. I titolari che intendono accogliere ospiti devono rivolgersi in portineria, specificando al personale il nominativo dell'ospite o degli ospiti che devono attendere l'autorizzazione per l'accesso.
4. Per accedere agli alloggi e agli spazi comuni è necessario depositare un documento di identità o equipollente ai sensi delle vigenti leggi (es. carta di identità, passaporto e patente di guida) che sarà annotato in un apposito registro indicando il tipo, numero, luogo e data di rilascio del documento nonché il numero della camera cui si intende accedere e restituito al termine della visita. Il registro è custodito in portineria e consegnato esclusivamente al Responsabile dell'Ufficio Alloggi. Per gli ospiti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è richiesto anche il permesso di soggiorno valido.
5. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo è sanzionata con il divieto assoluto di ospitare terzi esterni nella Casa dello Studente, fatte salve le ulteriori sanzioni eventualmente applicabili in base al presente Regolamento.
6. La responsabilità di eventuali danneggiamenti provocati da persone estranee ricade, in via solidale, sull'assegnatario che le ha introdotte.

Art. 15

Personale addetto alle Case dello Studente

1. Per qualunque problema od inconveniente riferibile alla vita interna della Casa ci si deve rivolgere all'Ufficio Alloggi competente o, in subordine, al personale preposto.
2. Il personale addetto al centralino portineria, sia dipendente dell'E.R.S.U., sia delle ditte appaltatrici, deve improntare il proprio comportamento alla massima disponibilità e cortesia nei confronti degli utenti e del pubblico.
3. Durante il servizio il suddetto personale intrattiene con l'utenza e il pubblico rapporti improntati alla professionalità evitando atteggiamenti sia confidenziali, sia discriminatori.
4. Il personale è tenuto a:
 - a) rendersi immediatamente riconoscibile esponendo il tesserino apposito che sarà fornito dal datore di lavoro e, se previsto, indossando la divisa;
 - b) curare la propria persona;
 - c) non consumare pasti, anche veloci, nel front office;
 - d) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - e) non trattenersi al telefono in conversazioni di carattere personale;
 - f) non ricevere pacchi o posta privata sul luogo di lavoro.
5. Eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti potranno essere presentate formalmente ai Responsabili dei competenti Uffici Alloggi o, se riguardanti questi, al Direttore del Servizio. Le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione.
6. Il personale addetto alle Case è tenuto a segnalare formalmente al Responsabile dell'Ufficio alloggi qualunque fatto che possa costituire violazione del presente Regolamento. In caso di fatti che possano costituire reato il Responsabile gli segnala al Direttore Generale che provvede a inoltrare la segnalazione alla competente autorità.

Art. 16

Accesso all'alloggio da parte del personale autorizzato

1. Gli Uffici Alloggi sono in possesso di copie delle chiavi di accesso alle camere e ai locali delle strutture di pertinenza.
2. L'accesso nell'alloggio da parte del personale autorizzato dal competente Responsabile o dal Direttore del servizio ha luogo:
 - **Alla presenza dell'assegnatario o di almeno uno degli assegnatari:**
 - a) nel caso dei periodici controlli che potranno essere effettuati nel corso del periodo di assegnazione, anche al fine di verificare il rispetto del presente Regolamento;
 - b) dietro richiesta degli assegnatari stessi o di almeno uno di essi;
 - c) all'inizio ed alla fine del periodo di assegnazione.
 - **Anche in assenza degli assegnatari e senza preavviso:**
 - a) per interventi straordinari ed imprevisti;
 - b) per interventi programmati dall'Ente e precedentemente comunicati all'assegnatario della stanza.
 - **Anche in assenza degli assegnatari con preavviso di almeno un settimana:**
 1. per effettuare verifiche sulla sicurezza e il rispetto delle norme igieniche e del Regolamento in generale, da svolgersi almeno due volte l'anno.

Art. 17

Ospitalità occasionale in alloggi disponibili a seguito di liberatoria

1. In caso di camere rese completamente disponibili a seguito di formale liberatoria degli occupanti, sarà possibile l'utilizzo delle stesse per il servizio di ospitalità occasionale.
2. In tal caso la camera dovrà essere liberata dagli effetti personali e comunque l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o furti.
3. I posti disponibili possono essere destinati per ospitare, studenti, docenti universitari, ricercatori e borsisti, stranieri e non, anche nell'ambito di progetti di mobilità internazionale, congiunti ed amici dei titolari di posti letto.
4. L'ospitalità di minorenni è ammessa solo sotto la responsabilità diretta di un soggetto maggiorenne e previo consenso formale degli esercenti la responsabilità genitoriale.
5. In caso di congiunti e amici dei titolari di posti letto, il servizio può essere concesso per un massimo di 3 notti consecutive e deve essere richiesto con almeno 7 giorni lavorativi di preavviso mediante la compilazione di apposito modulo da presentarsi presso l'Ufficio Alloggi competente.

6. La tariffa giornaliera è così determinata:
- a) docenti, ricercatori e borsisti, € 33,00 al giorno in camera singola e € 31,00 a persona in camera doppia;
 - b) studenti universitari ed Erasmus, € 28,00 al giorno in camera singola e € 26,00 a persona in camera doppia;
 - c) altri ospiti ammessi dal presente articolo, € 38,00 al giorno in camera singola e € 36,00 a persona in camera doppia.

Le tariffe sono ridotte del 25% qualora la permanenza superi i 30 giorni.

7. Le tariffe di cui sopra sono da intendersi esclusa IVA se e in quanto dovuta.
8. Il servizio comprende la biancheria da letto e la pulizia giornaliera con eccezione della domenica e festivi. Il servizio non comprende gli asciugamani.
9. All'atto dell'accettazione, l'ospite occasionale dovrà produrre: un documento di identità in corso di validità, codice fiscale e per gli stranieri anche il permesso di soggiorno.

Art. 18

Ospitalità a pagamento su posti non occupati

1. Il presente articolo disciplina l'assegnazione a pagamento di posti alloggio rimasti liberi a decorrere dalla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, previa soddisfazione di tutti gli idonei presenti nelle graduatorie.
2. L'ospitalità disciplinata dal presente articolo è gestita dai competenti Uffici Alloggi.
3. Qualora si verifichi la disponibilità di posti riservati ai disabili questi restano vincolati per l'assegnazione a studenti e studentesse con disabilità che ne facciano richiesta.
4. La disponibilità di posti di cui al presente articolo viene resa nota dagli Uffici Alloggi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione di apposito avviso con annesso elenco da tenere costantemente aggiornato con annessa indicazione delle modalità di richiesta e delle tariffe.
5. Le domande per l'utilizzo dei suddetti posti possono essere presentate agli Uffici Alloggi competenti a partire dal momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3 e per tutta la durata dell'anno accademico. Sarà possibile indicare la Casa o l'alloggio che interessa.
6. Possono presentare domanda:
 - a. studenti, iscritti:
 - all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di laurea e magistrale biennale, di specializzazione e dottorato di ricerca;
 - alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;

- all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
 - al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e il biennio superiore di secondo livello;
 - alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum";
- b. studenti Erasmus;
 - c. neolaureati che producano idonea documentazione atta ad attestare la frequenza di un tirocinio post lauream, di un master, o per la preparazione all'esame di stato;
 - d. studenti iscritti ad altri atenei;
 - e. borsisti e ricercatori;
 - f. docenti universitari.
7. Le domande pervenute saranno esaminate dal competente Ufficio che procederà all'assegnazione del posto letto secondo i criteri indicati dai commi successivi.
 8. In caso di più domande per il medesimo posto letto o nel caso in cui non tutte le domande pervenute possano essere soddisfatte si segue l'ordine di priorità di cui alle lett. da a) a f) del precedente comma 6.
 9. Qualora sia necessario stabilire un ordine di priorità all'interno dei soggetti di ciascuna delle categorie di cui al comma 6 si utilizza per i soggetti della lett. a) l'ISEE in corso di validità e rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, in ordine crescente, e tra gli altri soggetti l'ordine di ricezione della domanda.
 10. Le tariffe e le condizioni di fruizione del posto alloggio a pagamento sono quelle stabilite dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 15 del presente Regolamento.
 11. Gli ospiti a pagamento sono tenuti a sottoscrivere apposito contratto e a rispettare le regole di comportamento previste dal presente Regolamento. In caso di violazioni per cui il presente Regolamento prevede penali superiori al rimprovero scritto viene comminata direttamente la risoluzione del contratto.
 12. Non si applicano le disposizioni in materia di decadenza per assenze.

Art. 19

Coperture assicurative

L'Ente è dotato di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera.

Titolo IV

Prescrizioni per la vita nelle Case

Art. 20

Principi generali

1. Nella Casa dello Studente il comportamento del singolo deve essere improntato, nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale dell'E.R.S.U. e delle ditte esterne, alla correttezza e al rispetto delle regole di civile convivenza.
2. Nell'ambito delle norme generali, lo studente deve osservare specificamente i seguenti divieti e prescrizioni.

Art. 21

Divieti

1. Nelle Case dello Studente è vietato:
 - a) introdurre e/o tenere animali di qualsiasi genere, ad eccezione di cani guida per non vedenti.
 - b) Creare disturbo ai coinquilini in qualsiasi modo, soprattutto tra le ore 24:00 e le ore 08:00.
 - c) Introdurre o tenere nelle stanze e negli spazi comuni materiali infiammabili o sostanze nocive, allestire barbecue nei balconi od in qualsiasi altro spazio aperto, salvo, in quest'ultimo caso, l'eventuale allestimento da parte dell'E.R.S.U. di apposite aree.
 - d) Introdurre qualunque apparecchio elettrico non autorizzato dall'Ufficio Alloggi. Qualora durante le ispezioni o controlli dovessero essere rinvenute apparecchiature non autorizzate, queste saranno rimosse e il proprietario sarà invitato al ritiro delle stesse entro 10 giorni trascorsi i quali verranno smaltite a norma di legge.
 - e) Collocare materiale ingombrante (mobili, biciclette, etc.) negli spazi comuni e nelle stanze. Al fine di consentire il deposito di cicli e motocicli di proprietà degli studenti e studentesse, l'Ente predispone - ove possibile - adeguate attrezzature in alcuni spazi appositamente individuati.
 - f) Gettare o depositare immondizie o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori collocati nella Casa dello Studente. La Raccolta differenziata dovrà essere rigorosamente osservata e curata dagli studenti e studentesse. I rifiuti devono essere raccolti da ciascun ospite all'interno della propria stanza e conferiti negli appositi raccoglitori indicati dall'Ufficio alloggi.
 - g) Collocare su terrazze e davanzali oggetti (vasi di fiori, bottiglie, etc.) che possano costituire pericolo per l'incolumità dei passanti.
 - h) Gettare nei condotti di scarico dei sanitari, etc., materiali che possano intasare le tubazioni.
 - i) Attuare modifiche quali verniciature, tinteggiature, introdurre mobili e/o attrezzature di qualunque tipo negli ambienti comuni e nelle stanze; procedere a spostamento, smontaggio, modifica o altro degli arredi o impianti.
 - j) Fumare all'interno della struttura.
 - k) Far accedere ospiti senza autorizzazione.
 - l) Esporre cartelli, avvisi e simili fuori dagli spazi a ciò riservati.

Articolo 22

Prescrizioni

1. Lo studente è tenuto a:

- a) osservare le disposizioni del presente Regolamento nonché le ulteriori indicazioni applicative che potranno essere emanate dalla Direzione del Servizio su proposta dei Responsabili degli Uffici Alloggi.
- b) Rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'E.R.S.U. e partecipare attivamente alle esercitazioni periodiche in materia.
- c) Al fine di salvaguardare la salute degli altri assegnatari, denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione dell'alloggio.
- d) Laddove si siano verificati casi di malattie infettive o contagiose, l'assegnatario sarà tenuto a sottoporsi, su richiesta dell'Ufficio Alloggi competente a visita medica per accertare il proprio stato di salute.
- e) L'Ufficio Alloggi, in presenza di determinate malattie o condizioni psicofisiche, che a parere di un sanitario rendano lo studente non idoneo alla vita in comunità, può sospendere temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto letto, fino al conseguimento di completa guarigione. In tal caso il rientro sarà condizionato alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica per convivenza in comunità.
- f) Controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione, provvedendo a dare tempestiva segnalazione scritta all'Ufficio Alloggi di eventuali guasti di qualsiasi natura.
- g) Curare personalmente la pulizia del locale assegnato. Qualora al termine del periodo di assegnazione dell'alloggio la camera venga riconsegnata in precarie condizioni di pulizia (frigorifero compreso), le relative spese saranno addebitate agli occupanti. In caso di mancato pagamento entro 15 giorni si procederà all'incameramento completo della cauzione.
- h) Lasciare in perfette condizioni igieniche i locali cucina dopo aver consumato i pasti, provvedendo a pulire, riordinare e ritirare le proprie stoviglie e provviste. In caso contrario il personale incaricato procederà a chiudere la cucina, rimuovere le stoviglie sporche e quant'altro e a smaltirle se non ritirate dai proprietari entro 48 ore.
- i) Verificare, al momento in cui si lascia la cucina, che le piastre elettriche siano spente.
- j) Avere cura degli spazi comuni.
- k) Consentire l'esecuzione nei locali della Casa dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in assenza del/gli assegnatari.
- l) Lasciare la chiave dell'alloggio presso la portineria. La chiave della camera può essere consegnata solo al titolare o ad altra persona formalmente delegata dal o dai titolari in caso di camera doppia.

TITOLO V

Disposizioni in materia di risarcimento danni e penali.

Art. 23

Addebiti per risarcimento danni

1. Le spese per il ripristino delle dotazioni degli alloggi, a seguito di danneggiamenti, asportazioni o cattivo uso da parte degli occupanti e loro ospiti, sono a carico di coloro che li occupano che rispondono in solido.
2. Nel caso di alloggio occupato a seguito di liberatoria rispondono gli ospiti occasionali.
3. In caso di mancato risarcimento entro 15 giorni si procederà all'incameramento della cauzione per la quota corrispondente, fermo restando l'obbligo di reintegrazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. Qualora la cauzione non sia sufficiente a coprire il risarcimento gli interessati sono considerati morosi e si applica l'art. 8 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 in materia di reintegrazione della cauzione.
5. In alternativa al pagamento del risarcimento e nel medesimo termine potrà essere concordata, a carico degli studenti e studentesse titolari responsabili, la sostituzione di attrezzature o arredi con beni nuovi di pari caratteristiche e a norma.
6. Nel caso di danni arrecati alle attrezzature degli spazi comuni, qualora non venga individuato il responsabile troverà applicazione quanto previsto all'art. 27 del presente Regolamento.
7. Le medesime disposizioni di cui presente articolo trovano applicazione in caso di danni causati a beni di proprietà di terzi.
8. Ai fini del presente articolo i danni sono contestati formalmente dal Responsabile del competente Ufficio Alloggi che invita gli interessati a fornire eventuali controdeduzioni entro 3 giorni lavorativi. Trascorso il suddetto termine, il danno è eventualmente addebitato con provvedimento motivato del Direttore del Servizio su proposta del competente Responsabile.

Art. 24

Criteri per la determinazione dei danni causati dagli studenti e studentesse assegnatari del posto letto

1. Al fine di determinare l'importo del danno da addebitare o da rifondere, tenuto conto del normale deperimento dei beni stessi, è stabilito il seguente prezzario:
 - a) Smarrimento o rottura di chiavi/portachiavi € 10,00.
 - b) Interventi straordinari di muratura/tinteggiatura/verniciatura sulla base di preventivo presentato dall'Ufficio Tecnico del nostro Ente.
 - c) Pulizia straordinaria nelle stanze/locali comuni € 13,00 per la singola, € 16,00 per la doppia e € 16,50 l'ora per pulizia di spazi comuni.
 - d) Altri danni a beni e infrastrutture delle Case (manomissione impianti anti incendio, prese elettriche, rimozione segnaletica, ecc.) sulla base di preventivo presentato dall'Ufficio Tecnico del nostro Ente .

Art. 25

Modalità di applicazione delle sanzioni

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi;
 - d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nell'ambito dell'anno accademico, al comportamento verso gli altri ospiti e il personale delle Case;
 - e) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.

2. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) limitazione temporanea nella fruizione dei servizi;
 - d) sanzione pecuniaria (penale) sino a 150 €;
 - e) decadenza dal posto letto;
 - f) decadenza perpetua o temporanea dai benefici e servizi dell'E.R.S.U..

3. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo, salvo il richiamo verbale, sono contestati tempestivamente e per iscritto mediante posta elettronica agli interessati che possono presentare entro 10 giorni le proprie controdeduzioni verbali o scritte.
4. In sede di controdeduzioni gli studenti e le studentesse possono farsi assistere dai rappresentanti degli studenti eletti in commissione alloggi.
5. Entro 15 giorni dalla scadenza del precedente termine si procede alla definizione dell'eventuale sanzione o all'archiviazione mediante atto motivato che viene comunicato all'interessato.
6. I procedimenti relativi a fatti che possono comportare le sanzioni sino alla lettera c) del primo comma sono interamente gestiti dal Responsabile del competente Ufficio Alloggi.
7. Gli altri procedimenti sono avviati e conclusi dal Direttore del Servizio su proposta del Responsabile del competente Ufficio Alloggi che cura l'istruttoria.
8. Nel caso di sanzioni pecuniarie il pagamento deve avvenire entro 15 giorni con le modalità definite dall'Amministrazione a pena di incameramento della cauzione per la cifra corrispondente. Si applicano gli articoli 3 e 8 del presente Regolamento.
9. L'applicazione delle sanzioni, anche pecuniarie, non esime dal risarcimento di eventuali danni.

Art. 26

Sanzioni

1. Obblighi la cui violazione comporta il richiamo verbale:

- a) utilizzo degli spazi e delle attrezzature in maniera non conforme al presente Regolamento e alla normale diligenza che non comporti danni o rischi per la sicurezza;
- b) inadeguata pulizia della camera e dei locali;
- c) mancato rispetto della differenziazione dei rifiuti;
- d) inosservanza delle regole di convivenza e della quiete degli altri ospiti;
- e) comportamenti inadeguati o non rispettosi nei confronti del personale della casa e degli altri ospiti.

2. Obblighi la cui violazione comporta il richiamo scritto:

- a) recidiva nell'anno accademico dei comportamenti di cui al precedente comma 1;
- b) comportamenti che possano costituire pericolo per la sicurezza o di danni delle cose o persone, compresa la manomissione di attrezzature, arredi o impianti;
- c) comportamenti che abbiano causato danni lievi a cose o persone
- d) asportazione dagli spazi di mobili o attrezzature o introduzioni non autorizzate di questi;
- e) introduzione di animali (ad eccezione di cani guida per non vedenti).
- f) mancata partecipazione alle esercitazioni in materia di sicurezza.

3. Obblighi la cui violazione comporta la limitazione temporanea nella fruizione dei servizi:

- a) non avere cura della pulizia e del decoro degli spazi comuni dopo l'utilizzo;
- b) utilizzo degli spazi comuni in maniera tale da arrecare disturbo agli altri ospiti della casa o in maniera non conforme alla loro destinazione;
- c) introduzione di ospiti o persone non autorizzate;
- d) utilizzo improprio del servizio internet.

Nei casi di cui al presente comma il servizio o i servizi da limitare e la durata della limitazione saranno individuati in sede di applicazione della sanzione tenendo conto del tipo di violazione e di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25. La presente sanzione può essere cumulata a quelle previste dai commi seguenti.

4. Obblighi la cui violazione comporta l'applicazione di penali sino a 50 €

- a) seconda recidiva nell'anno accademico dei comportamenti di cui al comma 1 o prima recidiva di cui ai commi 2 e 3;
- b) comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 di particolare gravità;
- c) mancato rispetto delle regole in materia di differenziazione dei rifiuti che abbia comportato l'applicazione nei confronti dell'E.R.S.U. di sanzioni amministrative. In quest'ipotesi il responsabile sarà tenuto anche alla rifusione della sanzione;
- d) pernottamento di ospiti non autorizzati;
- e) falsa attestazione della presenza presso la Casa;

f) occultamento di fatti o comportamenti che possano costituire illecito disciplinare.

5. Obblighi la cui violazione comporta l'applicazione di penali da 51 a 150 €:

- a) terza recidiva nell'anno accademico dei comportamenti di cui al comma 1 o seconda recidiva di cui ai commi 2 e 3);
- b) comportamenti di cui al comma 4, punto c) di notevole gravità o recidiva negli stessi;
- c) alterchi o atteggiamenti aggressivi con il personale delle case o gli altri ospiti;
- d) comportamenti che abbiano causato danni notevolmente gravi a cose o persone;
- e) comportamenti che costituiscano gravi violazioni delle norme di sicurezza.

6. Obblighi la cui violazione comporta la decadenza dal posto letto:

- a) ulteriori recidive di cui alla comma 5, punti a) e b);
- b) recidiva nell'anno accademico dei comportamenti di cui ai punti da c) ad e) del comma 5;
- c) alterchi o atteggiamenti aggressivi con vie di fatto con il personale delle case o gli altri ospiti;
- d) stati di evidente alterazione alcolica o da uso di stupefacenti;
- e) utilizzo o cessione di stupefacenti salvo che ciò non costituisca reato;
- f) cessione o sub affitto del posto letto.

7. Obblighi la cui violazione comporta la decadenza perpetua o temporanea dei benefici o servizi E.R.S.U.:

- a) commissione all'interno delle strutture di fatti costituenti reato a condizione che sia avviata l'azione penale;
- b) esistenza di pendenze economiche nei confronti dell'E.R.S.U.;
- c) comportamenti di cui a comma 6 punti da c) a f) che assumano particolare gravità.

Nei casi di cui al presente comma la durata della decadenza è definita in sede di applicazione della sanzione tenuto conto quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25.

ART. 27

Mancata individuazione del responsabile delle violazioni

1. Qualora non venga individuato il responsabile o i responsabili di danni o violazioni al presente Regolamento il Responsabile del competente Ufficio Alloggi può applicare le seguenti limitazioni:

- a) interruzione del servizio WI-FI per un periodo non inferiore a sette e non superiore a trenta giorni;
- b) divieto di accesso all'alloggio da parte degli ospiti per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni;
- c) divieto di utilizzo degli spazi comuni per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni;

- d) chiusura degli spazi comuni interessati dalle violazioni sino al completo ripristino.
- 2. L'applicazione delle limitazioni non esime dal risarcimento dei danni eventualmente causati. Nei casi in esame il danno sarà addebitato a titolo di penale a tutti gli ospiti, presenti o meno, del piano in cui il danno si è verificato o, nel caso delle hall o degli spazi esterni, agli ospiti dell'intera casa.
- 3. Nel caso di danni agli alloggi o ai bagni in comune il danno sarà addebitato ai soggetti fruitori dello spazio.
- 4. Le limitazioni di cui al presente articolo possono essere revocate qualora gli studenti e le studentesse provvedano personalmente al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che verranno impartite dal Responsabile. Allo stesso modo si può procedere in caso di danni.

Titolo VI

Commissione Alloggi

Art. 28

Commissione Alloggi

- 1. Al fine di stabilire un più stretto e continuativo rapporto fra l'Ente e gli studenti e studentesse assegnatari dell'alloggi, è istituita una Commissioni Alloggi con le modalità di seguito indicate:
 - a) In ciascuna Casa sono eletti tra gli studenti titolari di posto alloggio sino a due rappresentanti che costituiscono la "commissione della Casa".
 - b) L'elezione dei rappresentanti avviene a voto segreto. Hanno diritto di voto presso ciascuna casa, tutti gli studenti titolari di posto alloggio e beneficiari dello stesso alla data dell'ultimo giorno fissato per le votazioni.
 - c) Ogni studente titolare di posto alloggio può presentare la propria candidatura presso la Casa di appartenenza, depositando, presso la portineria, debitamente compilato, il modulo predisposto dall'Ente.
 - d) Le candidature possono essere presentate entro sette giorni successivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni.
 - e) Gli elenchi contenenti tutte le candidature proposte nei modi e nei termini prescritti vengono affissi all'albo dell'Ente e negli appositi spazi presso tutte le strutture a partire dal quindicesimo successivo dalla data di pubblicazione dell'Avviso di indizione delle elezioni.
 - f) Le elezioni sono indette dal Direttore Generale e si tengono contemporaneamente in tutte le Case dello Studente nelle date indicate nell'avviso di indizione.
 - g) Ogni seggio elettorale è formato da un Presidente e due scrutatori, nominati dal Direttore Generale.
 - h) L'elettore esprime un solo voto di preferenza, pena l'annullamento, su schede predisposte dall'Ente e vidimate dal Presidente di seggio.
 - i) Lo spoglio delle schede, in seduta pubblica, si tiene il giorno successivo alla chiusura dei seggi.

- j) Per ciascuna Casa dello Studente sono proclamati eletti fino a quattro candidati che ottengono i maggiori suffragi, di cui uno o due titolari ed uno o due supplenti. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
 - k) La proclamazione degli eletti è adottata con apposito provvedimento del Direttore Generale sulla base delle risultanze dei verbali redatti da ciascun seggio.
 - l) Ciascuna Commissione dura in carica fino all'insediamento della successiva. Gli studenti eletti cessano le proprie funzioni con la perdita della titolarità dell'alloggio. I seggi resisi vacanti vengono attribuiti mediante la surroga dei supplenti.
2. La Commissione alloggi dell'E.R.S.U. è composta dai rappresentanti delle Case, dai Responsabili degli Uffici Alloggi, dal Direttore del Servizio e dal Direttore Generale o suo delegato.
 3. Le Commissioni delle Case si rapportano con i Responsabili degli Uffici Alloggi.
 4. La Commissione Alloggi affronta le tematiche e istanze di portata generale o che comunque richiedono decisioni unitarie con facoltà di proporre eventuali iniziative all'Amministrazione nell'ambito delle competenze di ciascun organo.
 5. Le modifiche al presente Regolamento saranno previamente comunicate in sede di Commissione Alloggi.
 6. L'E.R.S.U. garantisce il confronto con le Commissione Alloggi.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER GLI ALLOGGI DI VIA SASSARI

Art. 29

Descrizione degli appartamenti

1. I posti alloggio di Via Sassari, in numero di 24, sono suddivisi in tre appartamenti così strutturati:
 - appartamento "A" con 8 posti in camera doppia, 2 bagni e una cucina;
 - appartamento "B" con 6 posti in camera doppia, 2 bagni e una cucina;
 - appartamento "C" con 8 posti in camera doppia, 2 posti in camera singola, 3 bagni e una cucina.
2. Le camere hanno la stessa dotazione di arredi delle Case dello Studente.
3. Per la biancheria sarà garantito lo stesso servizio previsto per le altre.
4. Considerate le peculiarità della struttura gli articoli seguenti derogano a quanto in generale previsto dal presente Regolamento.

Art. 30

Accesso agli alloggi

1. Lo studente assegnatario ha a disposizione una copia delle chiavi d'ingresso allo stabile, una chiave dell'appartamento e una della camera.
2. L'Amministrazione è in possesso di copia delle chiavi del singolo appartamento e delle singole camere, ferme restando le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 31

Registrazione presenze

1. Al fine del conteggio delle assenze anche in Foresteria, fino all'adozione di apposita procedura informatica di rilevazione delle presenze, è istituito un registro presenze che ciascun studente assegnatario dovrà firmare una volta al giorno con orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 22:00, secondo modalità omogenee per tutte le Case.
2. Si considerano pertanto assenze quelle risultanti dalla mancata attestazione dell'ingresso nella fascia oraria 8.00-22.00.
3. Resta fermo che si considera assente lo studente o studentessa che non pernotti presso l'alloggio assegnato e che l'E.R.S.U. si riserva di verificare, con mezzi idonei, la presenza nelle ore notturne.

Art. 32

Accesso all'alloggio da parte di ospiti esterni

1. Allo studente assegnatario è consentito in sua presenza far accedere all'alloggio sino ad un massimo di due ospiti esterni, che possono trattenersi nella struttura dalle ore 08:00 e non oltre le ore 22:00, purché ciò non arrechi alcuna forma di disturbo agli altri assegnatari e ai condomini. L'inosservanza di detta prescrizione verrà sanzionata, oltre che secondo quanto previsto dall'art. 26, con il divieto assoluto di ospitare terzi.
2. A tal fine il titolare dovrà accompagnare l'ospite dagli addetti che provvederanno a registrarne la presenza secondo le previsioni del presente Regolamento.
3. Non è ammessa l'ospitalità occasionale sui posti vacanti.

Art. 33

Regole di comportamento

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui al titolo IV, gli assegnatari della Foresteria devono improntare il proprio comportamento al massimo rispetto delle regole di civile convivenza, anche con i condomini, e all'osservanza delle norme prescritte dal Regolamento del condominio, con particolare alle fasce orarie di silenzio previste dal Regolamento suddetto.
2. Dopo le ore 22.00 gli ospiti sono in particolare tenuti a moderare il volume di televisione e simili, a non utilizzare la lavasciuga, a moderare i toni delle conversazioni e a evitare altri rumori molesti.
3. In caso di ripetute lamentele dei condomini per eccessivo rumore, comportamenti litigiosi o indecorosi, danneggiamento o maltrattamento dei beni comuni, il Dirigente del Servizio su proposta del Responsabile dell'ufficio Alloggi competente, accertate le responsabilità degli studenti

in contraddittorio con essi, procederà alla trasferimento d'ufficio secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 34

Conferimento dei rifiuti

1. L'assegnatario del posto letto in Foresteria è tenuto al pieno rispetto delle norme sulla raccolta differenziata ivi compreso il conferimento dei rifiuti secondo quanto disposto dal Comune di Cagliari. Saranno messo a disposizione di ogni appartamento il calendario e le modalità del conferimento.
2. Sarà invece cura dell'addetto alle pulizie provvedere al reintegro giornaliero delle buste utilizzate.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Norme finali

1. Dalla data di approvazione del presente Regolamento cessa l'applicazione dei Regolamenti approvati con la Deliberazione n. 29 del 27 novembre 2014 e n. 20 del 25 maggio 2017.
2. Le Commissioni Alloggi già nominate restano in carica sino al naturale termine del loro mandato. A partire dalla prima elezione utile trova applicazione quanto disciplinato dall'art. 28 del presente Regolamento e cessa l'applicazione del Regolamento relativo all'elezione delle Commissioni Alloggi approvato con Deliberazione n. 37 del 26 ottobre 2011 e ss.mm.ii.

Art. 36

Informativa sulla Privacy degli assegnatari

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è individuato dal Presidente pro tempore in indicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione

3. Finalità e base giuridica

I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali riconducibili all'erogazione agli utenti e agli ospiti esterni della Casa dello Studente dei servizi abitativi e per gli adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina della legge regionale n. 37/87 e del presente Regolamento

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett.:

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

4. Destinatari

Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali:

Personale dipendente dell'E.R.S.U., Responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

5. Trasferimento a paesi terzi

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE

6. Periodo di conservazione o criteri

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

7. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto,

8. di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art.15 del GDPR;
9. di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art.16 GDPR;
10. di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art.18 DGPR;
11. di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art.19 GDPR;
12. alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 GDPR;
13. di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR;
14. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
15. di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art.22 GDPR.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza dell'E.R.S.U., nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.

La presente informativa è pubblicata presso ciascuna Casa dello Studente in luogo accessibile a tutti.